



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI DI GRANDI CITTÀ

ART. 1 - CONGRESSO DI GRANDI CITTÀ

Il Congresso di Grande Città elegge il Coordinatore Cittadino ed il numero di membri del Comitato Cittadino previsti al successivo art.5 del presente regolamento.

ART. 2 COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO DI GRANDE CITTÀ

Partecipano con diritto di voto attivo e passivo ai Congressi di Grandi Città:

- a) i soci iscritti maggiorenni al Movimento residenti nella Grande Città;
- b) i "Grandi Elettori".

Tutti i componenti del congresso di Grande Città devono essere in regola con il tesseramento alla data fissata dal Comitato di Presidenza (30 novembre 2018, entro tale termine le domande di iscrizione o di rinnovo devono pervenire presso la Sede Nazionale).

Su richiesta motivata degli interessati la Commissione di Garanzia potrà concedere eventuali deroghe rispetto all'esercizio dell'elettorato passivo in un Coordinamento di Grande Città diverso da quello di residenza. Tali deroghe entreranno immediatamente in vigore e saranno sottoposte a ratifica alla prima riunione del Comitato di Presidenza.

ART. 3 - COORDINATORE CITTADINO

Il Coordinatore Cittadino è eletto a scrutinio segreto dal Congresso di Grande Città.
Resta in carica 3 anni.

ART. 4 - VICE COORDINATORI CITTADINI

Il Comitato Cittadino nomina un Vice Coordinatore Cittadino su proposta del Coordinatore Cittadino.

E' inoltre proclamato di diritto Vice Coordinatore Cittadino il primo candidato non eletto alla carica di Coordinatore Cittadino che abbia ottenuto almeno il 30% dei voti.

In mancanza dei requisiti del comma precedente, si procede alla nomina del solo Vice Coordinatore proposto dal Coordinatore Cittadino, e pertanto ogni riferimento nel presente articolato ai Vice Coordinatori Cittadini si deve intendere relativo al solo Vice Coordinatore di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 5 - COMITATO CITTADINO

Compongono, con diritto di voto il Comitato Cittadino i soci che siano:

- A. il Coordinatore Cittadino;
- B. i Coordinatori Circoscrizionali della Città;
- C. i membri del Comitato di Presidenza iscritti nel comune della Grande Città;
- D. i Responsabili Cittadini di Forza Italia "Giovani per la Libertà" e Seniores;
- E. il Presidente o Vice Presidente della Città Metropolitana, se residenti nel comune della Grande Città;
- F. il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Provinciale o di Città Metropolitana;

- G. il Sindaco ed il Capogruppo nel Consiglio Comunale;
 - H. i Parlamentari Nazionali, Parlamentari Europei e Consiglieri Regionali eletti nel comune della Grande Città ;
 - I. il Dirigente dell'Ufficio Cittadino Club;
 - J. i membri eletti dal Congresso di Grande Città, in numero pari al totale dei componenti di cui alle B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N;
 - K. i Vice Coordinatori Cittadini;
 - L. i Responsabili di Settore Organizzazione, Enti Locali, Dipartimenti, Comunicazione, Formazione e Adesioni;
 - M. il Responsabile Amministrazione e Tesoreria (senza diritto di voto)*;
 - N. il Presidente del Consiglio Comunale e i Presidenti di Circostrizione.
- *se non già membro ad altro titolo.*

I Parlamentari Europei, i Senatori, i Deputati Nazionali, i Consiglieri Regionali fanno parte del Comitato Provinciale o del Comitato Cittadino corrispondente al Congresso nel quale esercitano la loro funzione di Grandi Elettori, ai sensi dei successivi artt.14-15.

ART. 6 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI CONGRESSI

Il Coordinatore/Commissario Cittadino convoca il Congresso, con un anticipo non inferiore a 15 giorni, secondo un calendario predisposto dal Coordinatore Regionale ed approvato dal Coordinamento Nazionale.

La convocazione, che dovrà contenere la data e il luogo di svolgimento dell'Assemblea, gli orari delle votazioni, e il numero degli eligendi, avverrà mediante la pubblicazione di un avviso in una apposita sezione del sito nazionale di Forza Italia, entro i tempi di cui al I comma del presente articolo. Inoltre potrà essere inviata per via cartacea o telematica.

La convocazione dovrà contenere, inoltre, l'indicazione del numero di firme necessarie per la presentazione delle candidature, nonché l'ordine del giorno.

Laddove non si proceda nei tempi previsti alla convocazione dei Congressi, il Coordinatore Regionale, d'intesa con il Settore Organizzazione del Coordinamento Nazionale, potrà provvedere direttamente o attraverso la nomina di un Commissario "ad acta", al fine di garantire la convocazione e lo svolgimento dei Congressi.

Gli elenchi necessari per la convocazione degli aventi diritto verranno forniti ai Coordinatori di Grande Città dal Coordinamento Nazionale.

ART. 7 - ESERCIZIO DEI DIRITTI ASSOCIATIVI

Partecipano con diritto di elettorato attivo e passivo tutti i soci e i "Grandi Elettori" in regola con l'adesione entro il termine fissato dal Comitato di Presidenza (30 novembre 2018, entro tale termine le domande di iscrizione o di rinnovo devono pervenire presso la Sede Nazionale).

ART. 8 - PRESIDENZA CONGRESSI - SEGGI ELETTORALI

Il Presidente di ogni Congresso viene nominato dal Coordinamento Nazionale.

All'apertura dei lavori il Congresso procederà alla nomina di due componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea congressuale.

Si procederà quindi alla costituzione dei seggi necessari per lo svolgimento delle operazioni di voto, individuandone i Presidenti e gli Scrutatori.

ART. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La candidatura a Coordinatore Cittadino deve essere collegata ad una lista di candidati a membro del Comitato Cittadino.

Il numero dei componenti elettivi del Comitato, determinati secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, è individuato dal Coordinatore Regionale e comunicato al Coordinamento Nazionale e a ciascun Comitato Cittadino in tempo utile per procedere alla convocazione.

Il numero dei candidati per ciascuna lista non può essere superiore al numero degli eligendi in misura superiore al 40%.

Le candidature a Coordinatore e le liste ad esse collegate devono essere presentate e sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto al Congresso, oppure 150 soci, devono pervenire al Coordinatore Regionale con almeno 48 ore di anticipo rispetto allo svolgimento del Congresso Cittadino. Ogni avente diritto può sottoscrivere una sola candidatura a Coordinatore.

Al fine del calcolo del numero delle firme necessarie per la presentazione delle candidature non si tiene conto del voto ponderato attribuito ai Grandi Elettori.

ART. 10 - TEMPI DI APERTURA DEI SEGGI ELETTORALI

La convocazione dovrà inoltre contenere l'indicazione degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

Dovrà essere previsto un tempo di apertura dei seggi adeguato a consentire la partecipazione agli iscritti, in considerazione del loro numero.

In ogni caso, nei Congressi nei quali il numero degli aventi diritto sia superiore a 1.000, dovrà essere assicurata l'apertura dei seggi per almeno 6 ore, secondo orari e modalità da concordare, unitamente alle date di svolgimento delle Assemblee, con i Coordinatori Regionali.

ART. 11 - RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI

Ogni avente diritto dovrà essere identificato inderogabilmente attraverso l'esibizione di un documento di riconoscimento, valido ai sensi di legge (ex D.P.R. 20 dicembre 2000 n. 445).

Non sono ammesse deleghe.

ART. 12 - QUOTE GARANTITE

Nella parte elettiva del Comitato Cittadino ciascuno dei due generi deve essere rappresentato da una quota non inferiore a 1/3 del totale.

Qualora all'interno della quota elettiva del Comitato Cittadino uno dei due generi sia rappresentato per una quota inferiore a 1/3, verranno attribuiti ulteriori seggi, distribuiti fra le liste, applicando lo stesso sistema elettorale utilizzato.

Tali seggi aggiuntivi verranno attribuiti, all'interno di ciascuna lista, ai soli candidati, fra quelli non eletti, appartenenti al genere non sufficientemente rappresentato ai sensi del comma primo del presente articolo, fino al raggiungimento del totale complessivo di 1/3 degli eligendi con arrotondamento all'unità inferiore.

Qualora una lista non disponga, fra i non eletti, di candidati appartenenti al genere non sufficientemente rappresentato, i seggi spettanti a tale lista ai sensi del secondo comma del presente articolo non verranno attribuiti.

ART. 13 - MODALITÀ DI VOTAZIONE

Ogni avente diritto potrà votare per uno solo fra i candidati alla carica di Coordinatore Cittadino e per la lista ad esso collegata.

Viene eletto Coordinatore il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Per l'elezione dei Comitati Cittadini gli aventi diritto non possono esprimere preferenze. I seggi spettanti nel Comitato a ciascuna delle liste, sono attribuiti con il metodo d'Hondt sulla base dei voti ottenuti dal relativo candidato Coordinatore, ed applicato al totale degli eligendi nel Comitato Cittadino.

Nell'ambito della stessa lista, fino a copertura dei seggi attribuiti secondo il calcolo di cui al comma precedente, vengono eletti i candidati secondo l'ordine di presentazione.

La stessa graduatoria di presentazione viene utilizzata per l'attribuzione dei seggi nel Comitato.

Il Coordinatore non eletto viene considerato a questi fini come primo nell'ordine di presentazione della lista di cui fa parte.

In caso di cessazione per qualunque motivo della qualità di membro elettivo del Comitato, subentra il primo dei non eletti di ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione della lista.

A parità di voti prevale per ogni tipo di elezione il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione a Forza Italia e in caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica.

Nel caso sia presente un solo candidato il Presidente può procedere alla votazione per acclamazione.

ART. 14 – GRANDI ELETTORI

Sono Grandi Elettori i soci del Movimento eletti nell'ambito del territorio della Grande Città che siano Parlamentari Nazionali ed Europei, Presidenti di Regione, Consiglieri Regionali, Consiglieri Metropolitani e Comunali, Presidenti e Consiglieri di Circoscrizione e il Sindaco della Grande Città. Gli Assessori Regionali e Comunali in carica, che siano stati eletti nel rispettivo Consiglio all'atto iniziale della legislatura in corso, e che si siano successivamente dimessi da Consigliere, conservano le prerogative di Grande Elettore nella categoria corrispondente.

ART. 15 – GRANDI ELETTORI NON RESIDENTI

I Parlamentari Europei, i Senatori e i Deputati e i Consiglieri Regionali e Metropolitani hanno diritto di voto solamente nel Congresso Provinciale o nel Congresso di Grande Città corrispondente al Comune di residenza, eccettuati i seguenti casi:

1) I Parlamentari Nazionali ed Europei, eletti in un collegio diverso da quello di residenza, devono optare se esercitare le prerogative di Grande Elettore nel Congresso Provinciale o di Grande Città del comune di residenza o scegliendone uno fra quelli compresi nel collegio di elezione. Tale opzione non è più reversibile nel corso della legislatura, e ne va data comunicazione scritta al Coordinamento Nazionale e al Coordinamento Regionale di competenza entro il termine fissato da questi ultimi.

2) I Consiglieri Regionali eletti con il sistema maggioritario, qualora la regione di elezione non coincida con quella di residenza, devono optare se esercitare le prerogative di Grande Elettore nel Congresso Provinciale o di Grande Città nel comune di residenza o scegliendone uno fra quelli compresi nella circoscrizione di elezione. Tale opzione non è più reversibile nel corso della legislatura, e ne va data comunicazione scritta al Coordinamento Nazionale e al Coordinamento Regionale di competenza entro il termine fissato da questi ultimi.

3) I Consiglieri Regionali eletti con il sistema proporzionale e i Consiglieri Metropolitani esercitano le prerogative di Grandi Elettori nel Congresso della Grande Città nella quale sono stati eletti, qualora essa non coincida con la provincia di residenza.

4) Qualora la provincia di elezione non corrisponda con quella di residenza, e nel solo caso in cui il Collegio di elezione insista in parte sul territorio comunale di una Grande Città e in parte sul territorio del resto della Provincia, i Consiglieri Regionali eletti con il sistema proporzionale e i Consiglieri Metropolitani devono optare a quale Congresso Provinciale o di

Grande Città partecipare fra quelli compresi nel collegio di elezione. Tale opzione non è più reversibile nel corso della legislatura rispettivamente regionale o provinciale.

Il Congresso di Grande Città elegge il Coordinatore Cittadino ed il numero di membri del Comitato Cittadino previsti al successivo art. 5 del presente regolamento.

ART. 16 – MODALITA' DI VOTAZIONE DEI GRANDI ELETTORI

I Grandi Elettori esercitano il loro voto esclusivamente con voto ponderato per l'elezione del Coordinatore e del Comitato Cittadino attraverso le seguenti modalità.

A ciascun Grande Elettore viene attribuito un voto ponderato pari ad una percentuale del numero totale degli aventi diritto in ciascun Congresso di Grande Città, stabilita in base alla carica elettorale ricoperta. Tale percentuale, corrisponde al:

5 % del totale dei votanti per ogni Parlamentare Nazionale ed Europeo, per il Presidente della Giunta Regionale e per il Sindaco e comunque non superiore a 25 voti ciascuno;

4 % del totale dei votanti per ogni Consigliere Regionale e comunque non superiore a 12 voti ciascuno;

2,5 % degli aventi diritto per ogni Consigliere Comunale e comunque non superiore a 8 voti ciascuno;

0,5 % del totale dei votanti per ogni Consigliere Metropolitano e Presidente di Circoscrizione, e comunque non superiore a 5 voti ciascuno;

0,1 % del totale dei votanti per ogni Consigliere di Circoscrizione e comunque non superiore a 3 voti ciascuno.

In ogni caso, il valore del voto ponderato attribuito a ciascun Grande Elettore (che si aggiunge al voto esercitato come iscritto) non può essere inferiore ad 1.

Ai Grandi Elettori saranno consegnate un numero di schede pari al valore del voto ponderato attribuito alla categoria corrispondente.

Nessun Grande Elettore può esercitare in una stessa elezione il voto ponderato più di una volta, quand'anche abbia titolo per appartenere a più di una categoria di Grandi Elettori.

Chi si trovasse in questa condizione sceglie in quale categoria di Grande Elettore esercitare il voto ponderato fra quelle alle quali appartiene.

L'elenco dei Grandi Elettori viene predisposto per ciascun Congresso dal relativo Coordinatore Cittadino.

Il Grande Elettore eventualmente non incluso in tale elenco ha diritto, attestando la propria qualifica, di esercitare il voto ponderato.

ART. 17 – MODALITA' DI DESIGNAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI ELETTI VICINI A FORZA ITALIA NEL COMITATO CITTADINO

I Consiglieri Comunali, Assessori Comunali e Sindaci, non iscritti a Forza Italia, che abbiano sottoscritto un apposito manifesto, potranno partecipare al Congresso Cittadino.

Il giorno del Congresso essi potranno eleggere fino a tre rappresentanti, i quali parteciperanno come loro rappresentanti all'interno del Comitato Cittadino relativo all'ambito territoriale nel quale ricoprono il proprio ruolo istituzionale.

Le votazioni avverranno a scrutinio segreto, su apposita scheda e in una urna separata, durante le quali ogni avente diritto potrà esprimere fino a tre preferenze dall'elenco degli amministratori locali della provincia che hanno sottoscritto il manifesto. Risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, fino a esaurimento dei posti disponibili. In caso di parità di voti, prevale il più anziano d'età.

Qualora, per qualsiasi ragione, venga meno uno dei rappresentanti così designati, subentra il primo dei non eletti.

La convocazione e tutte le fasi attuative per l'opportuno coinvolgimento degli eletti vicini a Forza Italia avverrà a cura dei Coordinatori/Commissari Cittadini.

ART. 18 – CONGRESSI CIRCOSCRIZIONALI

Il Coordinamento Nazionale può autorizzare in via eccezionale, nelle città di cui all'art. 30 dello Statuto, lo svolgimento dei congressi circoscrizionali. In tal caso si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme previste per i congressi comunali per quanto riguarda la dimensione circoscrizionale e a quelle previste per i congressi provinciali per quanto riguarda la dimensione cittadina. Il Coordinamento Nazionale è in ogni caso autorizzato ad emanare tutte le ulteriori norme regolamentari necessarie ad armonizzare la normativa vigente con le esigenze poste da questa particolare procedura.

ART. 19 - NORMA DI CHIUSURA

La Commissione di Garanzia, su proposta del Responsabile Nazionale dell'Organizzazione è autorizzata alla emanazione di tutte le ulteriori norme necessarie allo svolgimento dei congressi comunali, provinciali o di grande città e all'applicazione del presente regolamento. Tali norme entreranno immediatamente in vigore e saranno ratificate alla prima riunione utile del Comitato di Presidenza.